



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 17/05/2018

### FATTO

La parte ricorrente espone di aver effettuato una richiesta di accesso ai propri dati personali presenti in una banca dati privata e di aver scoperto l'esistenza di segnalazioni negative a suo carico, effettuate dall'intermediario resistente. Assumendo di non aver ricevuto alcun preavviso con riguardo a tale segnalazione, la parte ricorrente ne chiede la cancellazione, oltre alla refusione delle spese di assistenza professionale.

L'intermediario resiste alla domanda. Dà atto che le segnalazioni contestate fanno riferimento a un contratto di finanziamento stipulato in data 25 maggio 2011, nell'ambito del quale la parte ricorrente è incorsa in ripetuti inadempimenti. Sostiene che le segnalazioni nella centrale rischi privata sono state effettuate in maniera legittima, in quanto precedute da preavvisi inviati tramite il sistema Posta Certa di Nexive.

### DIRITTO

Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento.

**I.** In premessa, il Collegio osserva che viene qui in rilievo una segnalazione effettuata in una centrale rischi privata; l'esistenza di tale segnalazione è stata documentata dalla parte ricorrente e non viene contestata dall'intermediario. Parimenti pacifica è la situazione di morosità maturata dalla parte ricorrente nell'ambito del rapporto di finanziamento.

**II.** Ciò premesso, le parti controvertono intorno alla legittimità di tale segnalazione. L'intermediario sostiene che essa è stata preceduta dall'invio, alla ricorrente, di apposito



preavviso ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provvedimento Garante privacy n. 8 del 16 giugno 2004 – *breviter* “Codice”). La circostanza sarebbe comprovata da lettere inviate mediante il sistema Posta Certa Nexive.

La parte ricorrente sostiene di non aver ricevuto il predetto preavviso, dal che consegue – nella sua prospettazione – l'illegittimità della segnalazione medesima.

**III.** Come noto, il preavviso ex art. 4, comma 7, del Codice costituisce una dichiarazione recettizia. Grava dunque sull'intermediario l'onere di dimostrare che il cliente ha ricevuto il predetto preavviso, e tale prova può essere fornita avvalendosi della presunzione legale di conoscibilità ex art. 1335 c.c.

In base all'orientamento del Collegio, il sistema Posta Certa Nexive è idoneo a comprovare la ricezione della comunicazione da parte del destinatario; per la dimostrazione puntuale si veda la decisione n. 1523/2018, alla cui motivazione ci si riporta (cfr. anche decisione 8996/2016).

La conclusione ora raggiunta non è però sufficiente a dirimere l'odierna controversia. Infatti, dalla documentazione in atti risulta che la prima comunicazione di preavviso inviata dall'intermediario al ricorrente mediante il predetto sistema risale al 10 settembre 2015 (all. 5 controdeduzioni).

Per converso, dalla visura depositata risulta che la prima segnalazione a carico del ricorrente risale al mese di luglio 2014. A tale proposito l'intermediario produce una comunicazione risalente al 15 luglio 2014 (all. 3), senza però fornire prova della relativa ricezione.

**IV.** A fronte di quanto ora rilevato, al Collegio si pone la questione – a quanto consta inedita – di stabilire (i) se il difetto di preavviso infici la legittimità della segnalazione per tutto il periodo in cui si protrae l'inadempimento del debitore oppure (ii) se il successivo invio comprovato del preavviso valga a sanare la segnalazione per il periodo successivo a quello di ricezione della comunicazione.

Ad avviso del Collegio deve considerarsi preferibile posizione *sub* (ii), in quanto occorre valorizzare la finalità che la segnalazione preventiva è volta a realizzare, ossia porre il debitore nella situazione di rimediare all'inadempimento; nel caso di specie tale finalità è rimasta evidentemente frustrata, posto che il debitore è rimasto inadempiente anche dopo aver ricevuto la comunicazione del settembre 2014.

A seguito di quanto ora osservato, la segnalazione contestata deve ritenersi illegittima relativamente al periodo luglio 2014 – settembre 2014, mentre a partire dalla mensilità di ottobre 2014 (essendo decorsi i 15 giorni di tempo dalla ricezione del preavviso previsti dal Codice deontologico) la segnalazione può considerarsi legittima.

Per l'effetto, la parte resistente dovrà provvedere – ove ancora possibile – a cancellare la segnalazione limitatamente al periodo luglio 2014 – settembre 2014.

**V.** Da ultimo, non meritevole di accoglimento è la domanda di refusione delle spese di assistenza professionale, stante il carattere ormai seriale di queste controversie (si veda la decisione del Collegio di coordinamento n. 6174/2016, nonché – più di recente – decisione n. 3037/2018).

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta l'illegittimità della segnalazione relativamente al periodo luglio 2014 – settembre 2014 e ne dispone la cancellazione, ove ancora visibile. Respinge nel resto.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA